

COMITATO DI COORDINAMENTO

La legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", come modificata dalla l.r. 30 Novembre 2021, n.33 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo VII e, in particolare l'articolo 5 comma 5 quinquies che ha previsto l'istituzione del comitato di coordinamento composto dal Direttore Generale Welfare e dai Direttori Generali delle ATS e da dieci Direttori Generali delle ASST, con il compito di supporto all'attuazione degli atti di programmazione regionale.

COMPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5 QUINQUES, della L.R. 33/2009

Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale della Direzione Generale Welfare.

Fanno parte del Comitato il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Generale Vicario della DG Welfare, i Direttori Generali delle ATS e dieci Direttori Generali delle ASST;

CRITERI DI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

In riferimento alla partecipazione dei dieci Direttori Generali delle ASST facenti parte del Comitato di coordinamento, gli stessi sono individuati tenendo conto dei seguenti criteri:

- comprovata esperienza di direttore generale in aziende ospedaliere aventi piccole, medie e grandi dimensioni;
- rispetto della rappresentanza territoriale relativamente a tutti i territori delle ATS;
- comprovata esperienza di direttore generale maturata in ambiti tra loro diversificati quali ATS, ASST e IRCSS.

SEDE

- Il Comitato si riunisce di norma presso Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano; le riunioni se concordato in modo preventivo e per una giusta causa, possono tenersi anche da remoto o in altre sedi del territorio regionale.

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

- Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Coordinatore, inviata con modalità telematiche a tutti i componenti di norma cinque giorni prima della data fissata. In casi di urgenza la convocazione può essere motivatamente inviata anche il giorno prima della data fissata. Il Comitato si riunisce su

convocazione del Coordinatore ogni qualvolta sia necessario per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 5 comma 5 quinquies della l.r. 33/2009.

- La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta, e l'invio di eventuale documentazione a supporto degli argomenti oggetto di trattazione.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Le sessioni di lavoro del Comitato potranno articolarsi in sottogruppi di lavoro tematici, in ragione degli argomenti trattati.

La partecipazione del Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso delle spese.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione generale Welfare.

La presenza dei componenti al Comitato è obbligatoria, non sono ritenute ammesse deleghe e ciascun componente è tenuto a comunicare preventivamente l'impossibilità motivata a partecipare alle riunioni.

Qualora ne ravvisi l'opportunità il Coordinatore, anche su richiesta di altri componenti del Comitato, può motivatamente invitare alle relative sedute altri soggetti, la cui partecipazione si renda necessaria o utile per la discussione su specifici argomenti. Ai lavori del Comitato potranno essere invitati a partecipare altri soggetti interni al Sistema Sanitario Regionale e i dirigenti della Direzione Generale welfare, in considerazione degli argomenti trattati.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 10 componenti.

Delle riunioni deve essere redatto verbale con annotazione dei presenti, delle eventuali giustificazioni degli assenti, degli argomenti trattati e delle risoluzioni adottate. Il verbale è redatto da un Segretario verbalizzante appositamente designato, riconosciuto nella figura di un funzionario designato dalla Direzione Generale Welfare. Il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Comitato entro i successivi sette giorni dall'approvazione dello stesso.